



ACTAS

DEL II CONGRESO INTERNACIONAL
SOBRE MACROCRIMINALIDAD

«EL DESASTRE “LENTO” DE
LA EXPOSICIÓN AL AMIANTO
DE LAS PERSONAS Y EL
MEDIOAMBIENTE»

7 y 8 de mayo de 2024





¡Gracias por confiar en Nosotros!

La obra que acaba de adquirir incluye de forma gratuita la versión electrónica.

Acceda a nuestra página web para aprovechar todas las funcionalidades de las que dispone en nuestro lector.

Funcionalidades eBook



Acceso desde cualquier dispositivo con conexión a internet



Idéntica visualización a la edición de papel



Navegación intuitiva



Tamaño del texto adaptable

Síguenos en:



ACTAS

DEL II CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE MACROCRIMINALIDAD

«EL DESASTRE "LENTO" DE LA EXPOSICIÓN AL AMIANTO DE LAS PERSONAS Y EL MEDIOAMBIENTE»

7 Y 8 DE MAYO DE 2024
UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

Copyright © 2024

Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con autorización de los titulares de propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (arts. 270 y sigs. del Código Penal). El Centro Español de Derechos Reprográficos (www.cedro.org) garantiza el respeto de los citados derechos.

Editorial Colex S.L. vela por la exactitud de los textos legales publicados. No obstante, advierte que la única normativa oficial se encuentra publicada en el BOE o Boletín Oficial correspondiente, siendo esta la única legalmente válida, y declinando cualquier responsabilidad por daños que puedan causarse debido a inexactitudes e incorrecciones en los mismos.

Editorial Colex S.L. habilitará a través de la web www.colex.es un servicio online para acceder a las eventuales correcciones de erratas de cualquier libro perteneciente a nuestra editorial.

© Pastora García Álvarez, © Donato Castronuovo, © Víctor M. Macías Caro,
© Marta Rodríguez Ramos, © Carmen Fernández Nicasio

© Editorial Colex, S.L.
Calle Costa Rica, número 5, 3.º B (local comercial)
A Coruña, C.P. 15004
info@colex.es
www.colex.es

ACTAS

DEL II CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE MACROCRIMINALIDAD

«EL DESASTRE "LENTO" DE LA EXPOSICIÓN AL AMIANTO DE LAS PERSONAS Y EL MEDIOAMBIENTE»

DIRECCIÓN ACADÉMICA

Pastora García Álvarez

GI³CRIM, Universidad Pablo de Olavide.

Donato Castronuovo

Centro Macrocrimes, Università di Ferrara.

COORDINACIÓN ACADÉMICA

Víctor M. Macías Caro

GI³CRIM, Universidad Pablo de Olavide.

COORDINACIÓN DE ORGANIZACIÓN

Marta Rodríguez Ramos

GI³CRIM, Universidad Pablo de Olavide.

Carmen Fernández Nicasio

GI³CRIM, Universidad Pablo de Olavide.

COLEX 2024

Sumario

Presentación 11

**Conferencia inaugural.
"Asbestos: forces and counterforces"**

YVONNE WATERMAN

Pág 19

MESA I

CUESTIONES INTRODUCTORIAS

Pág. 33

**«Acercamiento a la problemática del amianto como
contaminante en el medio ambiente,
en especial aguas y suelos.
evolución y situación actual»**

MARGA ZANGO-PASCUAL

Pág 35

**«La respuesta del Derecho penal al fenómeno de la
contaminación histórica y lenta»**

ALEJANDRO LUIS DE PABLO SERRANO

Pág 41

MESA II

LA EXPERIENCIA ESPAÑOLA

Pág. 51

«La cuestión del amianto en la jurisprudencia española (no solo) penal: un balance provisional»

VÍCTOR M. MACÍAS CARO

Pág 53

«La creación del fondo de compensación para las víctimas del amianto en España como mecanismo eficaz para su reparación integral»

MANUEL JOSÉ GARCÍA RODRÍGUEZ

Pág 65

CONFERENCIA INVITADA

“Criminal prosecutions for deaths from asbestos in Italy: an introduction”

BARRY CASTLEMAN

Pág 75

MESA III

LA EXPERIENCIA ITALIANA

Pág.83

Introduzione

DONATO CASTRONUOVO

Pág 85

«L'esposizione all'amianto e i reati contro la vita e l'integrità fisica: profili riguardanti la causalità»

LUCA MASERA

Pág 91

**“L’esposizione all’amianto delle persone:
profili riguardanti la causalità”**

FEDERICA CARRIERO

Pág 101

«L’esposizione all’amianto dell’ambiente» (01:21:58)

CARLO RUGA RIVA

Pág 117

MESA IV

LA PERSPECTIVA DE LAS VÍCTIMAS

Pág.127

**«La experiencia de las asociaciones y colectivos de víctimas
del amianto: historia, logros y reivindicaciones actuales»**

JUAN CARLOS PAÚL HERNÁNDEZ

Pág 129

«La primera demanda colectiva contra Uralita»

FERNANDO MORILLO GONZÁLEZ

Pág 143

MESA V

COMUNICACIONES

Pág. 153

**«La acción del Tribunal Constitucional en la protección del
derecho fundamental a la salud de los trabajadores por
riesgos derivados del empleo de amianto: de la STC de
13/1998, de 22 de enero a la STC 21/2011, de 14 de Marzo»**

FRANCISCO MANUEL SILVA ARDANUY

Pág 155

“Corporate crime and the connection between science and industry: creating doubt and spreading asbestos harm”

MARÍLIA DE NARDIN BUDÓ

Pág 177

The Eternit case

YVONNE WATERMAN

Pág 183

L'esposizione professionale (e non) ad amianto nelle nuove regole della direttiva (UE) 2023/2668

STEFANIA BUOSO

Pág 189

«Mesotelioma e responsabilità per esposizione ad amianto, tra resistenze giurisprudenziali e letture garantiste»

LINDA PINCELLI

Pág 197

Clausura del Congreso

VÍCTOR M. MACÍAS CARO

Pág 203

L'ESPOSIZIONE PROFESSIONALE (E NON) AD AMIANTO NELLE NUOVE REGOLE DELLA DIRETTIVA (UE) 2023/2668

Stefania Buoso

1. Premessa

Nel contesto della transizione verde, le ristrutturazioni per l'adeguamento degli edifici ad impatto climatico zero presentano criticità e lati oscuri dovuti alla ri-espansione del rischio da amianto di cui, come noto, è fatto divieto di produzione e utilizzazione nell'Unione europea. Anche la modernizzazione ecologica presenta, invero, conseguenze negative che la direttiva Ue 2023/2668 mira ad affrontare in chiave preventiva e di aggiornamento delle regole sull'esposizione ad asbesto in punto di valori limite, adempimenti preliminari alle attività, adozione delle misure prevenzionistiche appropriate. In quanto sostanza cancerogena priva di soglia, l'intervento regolativo si basa sulla definizione «di un rapporto esposizione/rischio» che consenta di «stabilire un valore limite di esposizione professionale tenendo conto di un livello accettabile di eccesso di rischio» (cfr. considerando 7); la migliore protezione dei lavoratori passa, difatti, dall'abbassamento del livello di esposizione: risultano allora significativi sia l'ammontare dei valori limite sia la metodologia di misurazione.

Nella direttiva recente il rischio professionale è affrontato con una prospettiva più ampia, in accordo alle questioni relative all'esposizione secondaria (in particolare di genere) e passiva.

Rileva, quindi, l'analisi sintetica dell'apparato degli strumenti di tutela anticipatoria e degli obblighi datoriali volto a garantire «un livello coerente di protezione contro i rischi connessi con l'esposizione professionale all'amianto» (cfr. considerando 1).

La direttiva (Ue) 2023/2668 modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro e si colloca nell'ambito delle iniziative promosse dal Quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro 2021-2027, volte a dare attuazione al Green Deal europeo e alla strategia dell'Ue in materia di sostanze chimiche sostenibili, nell'ottica di favorire sia la transizione verde che di rafforzare la prevenzione delle malattie professionali. Sulla stessa linea si colloca, anche, la recentissima direttiva Ue 2024/869 di revisione dei valori limite per piombo e composti inorganici e dissociati che modifica le direttive 98/24/CE sugli agenti chimici e 2004/37/CE sugli agenti cancerogeni, mutageni e reprotossici.

2. Tratti innovativi sul piano della classificazione dell'esposizione

Nel domandarsi quali siano i caratteri innovativi della direttiva (UE) 2023/2668 occorre distinguere tra la parte dei *considerando* iniziali e quella relativa al corpo regolativo in senso stretto.

Tra i considerando la direttiva conferisce uno specifico spazio definitorio alle due categorie di esposizione che, di fatto, attestano il carattere ubiquitario del rischio da amianto: l'esposizione passiva riguarda «i lavoratori che operano vicino a una persona che lavora con materiali contenenti amianto o in locali in cui si sta verificando il deterioramento di materiali contenenti amianto». D'altro canto, l'esposizione secondaria riguarda le persone che, di fatto, coabitano con lavoratori esposti professionalmente (letteralmente «le persone (...) esposte alle fibre di amianto che i lavoratori esposti professionalmente portano a casa soprattutto attraverso i loro indumenti e i loro capelli»): questi ultimi si trovano, difatti, a reiterare fuori dal

luogo di lavoro la presenza di amianto attraverso i capelli o gli indumenti (si veda, in particolare, il considerando 5).

Ebbene, la direttiva più recente distingue e definisce, per la prima volta in modo esplicito, esposizione professionale e non professionale, anche descrivendo i caratteri tipologici delle sotto-categorie della esposizione passiva e di quella secondaria. La più blanda partizione tra esposizione diretta e indiretta ad asbesto si arricchisce, in altre parole, di una più precisa rappresentazione definitoria.

È bene rilevare che non si trova traccia letterale nel *corpus* della direttiva di detti riferimenti ovvero di misure espressamente deputate a incidere sulle «nuove» partizioni tipologiche di esposizione; si può, tuttavia, sostenere che il rafforzamento delle misure preventive e protettive attinenti all'esposizione professionale sia idoneo a concorrere a incidere sulla eliminazione e riduzione, anche, dell'esposizione passiva e secondaria. Quest'ultima, in particolare, pur essendo un'esposizione ambientale e non professionale troverebbe il suo fondamento causale nella prossimità ad un soggetto esposto professionalmente. Dunque, un punto interessante e inedito sul piano definitorio, sebbene in definitiva da ricondurre causalmente all'esposizione professionale.

Al *considerando* 5 viene, altresì, precisato – con riguardo all'esposizione passiva ad amianto – che la lettura coordinata della direttiva quadro 89/391/CEE e 2009/148/CE, già stabilivano l'obbligo per i datori di lavoro di valutare tutti i rischi riguardanti la salute e la sicurezza e individuare anche quelli potenziali derivanti dall'esposizione passiva, mettendo in atto misure preventive e protettive.

Invece, l'esposizione secondaria ad amianto o ai materiali contenenti amianto è governata mediante gli strumenti di cui alla nuova direttiva Ue 2023/2668, per evitare tale esposizione. Le donne vengono dichiarate particolarmente a rischio, soprattutto con riguardo all'esposizione secondaria.

3. Le principali linee di intervento sul piano tecnico operativo

Accostandosi alle direttive del 2009 e del 2023 il lavoro d'analisi su integrazioni e sostituzioni di disposizioni tra la versione più datata e quella recente è impegnativo perché

la numerazione degli articoli resta quella precedente e si tratta, pertanto, di ricavare – dalle modifiche intervenute in una sorta di taglia e cucì regolativo – i tratti salienti sul piano dell'orientamento finalistico e delle misure operative implementate. Si effettuerà, qui, una selezione dei contenuti più significativi e ritenuti più rilevanti.

Nella prospettiva del rafforzamento del programma prevenzionistico, l'art. 3 par. 2 della direttiva 2009/148/CE è modificato nel senso di «dare priorità alla rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto rispetto alle altre forme di manipolazione», in aggiunta alla confermata valutazione del rischio «in modo da stabilire la natura e il grado di esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto o di materiali contenenti amianto». Si tratta, in altre parole, di un apprezzabile rafforzamento della prevenzione, prioritariamente a carattere primario.

Si porrà peculiare attenzione agli articoli oggetto di sostituzione integrale o di nuovo inserimento, per i risvolti sistematici della loro modifica: si tratta degli articoli 6, 8 e 15 rispettivamente riguardanti la riduzione al minimo «e in ogni caso al più basso valore tecnicamente possibile» dell'esposizione dei lavoratori alla polvere d'amianto, le nuove specifiche quantificazioni dei valori limite, l'attività da svolgere «prima dell'inizio dei lavori» per le imprese che intendono effettuare lavori di demolizione o rimozione dell'amianto. Sono da menzionare anche i nuovi articoli 21 e 22 bis relativi rispettivamente alla tenuta di registri da parte degli Stati membri dei casi di malattie asbesto correlate e alla nuova tempistica di valutazione dell'ulteriore abbassamento dei valori limite.

Gli articoli 6 e 8 sono strettamente connessi tra loro perché raccordano il piano teleologico con quello più strettamente tecnico-operativo e delle misure da porre in essere per il conseguimento della riduzione dell'esposizione al più basso valore tecnicamente possibile (così anche il considerando 20). Si tratta di un riferimento esplicito al principio della massima sicurezza tecnologicamente fattibile idoneo a orientare le condotte datoriali al contenimento dell'esposizione al di sotto dei valori limite stabiliti.

Ciò si verifica mediante una serie di condotte datoriali obbligatorie che trovano precisazione nel testo dell'art.6: la limitazione del numero dei lavoratori esposti al più basso possibile, nel concepimento dei processi lavorativi in modo da evitare

di produrre polvere di amianto o, comunque, nell'adozione di misure di eliminazione, l'aspirazione alla fonte, la sedimentazione delle fibre d'amianto sospese nell'aria; queste ultime tre misure volte ad evitare emissioni di polvere non erano in precedenza contemplate. Oltre a questo, il riferimento è, anche, alla sottoposizione dei lavoratori ad adeguata procedura di decontaminazione, negli ambienti chiusi della garanzia di un'adeguata protezione, nell'efficace pulizia dei locali e delle attrezzature per il trattamento dell'amianto, nel trasporto in imballaggi chiusi dei materiali idonei a rilasciare polvere di amianto, nel raccoglimento e nella rimozione dal luogo di lavoro dei residui.

A questo si aggiunge la riduzione da 0,1 a 0,01 di fibre d'amianto per cm cubo fino al 20 dicembre 2029 con la garanzia, da parte del datore di lavoro, del rispetto di almeno uno dei valori limite indicati al nuovo par. 2 dell'art. 8, in un tempo di esposizione di 8 ore; l'aggiornamento del valore limite prevede, in sostanza, una riduzione di 10 volte rispetto al precedente. Rilevante è, peraltro, anche la dimensione delle fibre: un punto sul quale incide il completamento della transizione tecnologica verso la microscopia elettrica; si legge, invero, al considerando 14 che «al fine di garantire un approccio equilibrato, sarebbe opportuno fissare valori limite diversi a seconda della dimensione della fibra presa in considerazione (...), segnatamente fibre di larghezza compresa tra 0,2 e 3 micrometri, nonché, una volta completata la transizione tecnologica verso la microscopia elettronica, fibre di larghezza inferiore a 0,2 micrometri». L'obiettivo è, in altre parole, quello di raggiungere risultati di misurazione delle fibre di minori dimensioni sempre più accurati.

Il nuovo articolo 15, poi, stabilisce che le imprese che intendono effettuare lavori di demolizione o rimozione dell'amianto devono ottenere, prima dell'inizio dei lavori, «un'autorizzazione dall'autorità competente anche fornendo «i certificati attestanti il completamento della formazione conformemente all'art. 14» e al nuovo allegato 1 bis. Quest'ultimo (elaborato integralmente *ex novo*), al punto 5, sottolinea il valore del processo di acquisizione di conoscenze e competenze per i lavoratori esposti di fatto o potenzialmente a polvere di amianto o materiali contenenti amianto in particolare mediante una formazione teorica e pratica incentrata, tra le altre cose, sulle proprietà e gli effetti sulla salute dell'amianto, sui tipi di prodotti o materiali che possono contenerne, sulle

operazioni che possono comportare esposizione, sulle prassi di lavoro sicure, i controlli, i dispositivi di protezione e le loro funzioni e utilizzi, le procedure di emergenza e di decontaminazione oltretutto la necessità di sorveglianza medica.

Tra le attività preliminari di nuovo conio si segnalano quelle attinenti la notifica all'autorità competente dell'inizio lavori per manutenzione, rimozione, smaltimento dell'amianto e trattamento dei rifiuti nonché bonifica delle aree interessate, la stessa deve contenere una descrizione sintetica di ubicazione del cantiere, del tipo e quantitativi di amianto utilizzati, dei procedimenti applicati, del numero di lavoratori interessati, della data d'inizio dei lavori e durata, delle misure adottate insieme al prospetto dei dispositivi di protezione utilizzati (cfr. art. 4 par. 3 co. 2). Si tratta di disposizioni da leggere congiuntamente a quelle del nuovo co. 1 dell'art. 11 sulla individuazione della presenza di amianto in locali costruiti prima dell'entrata in vigore del divieto negli Stati membri. Per i datori di lavoro è prevista l'obbligo di adozione di «ogni misura necessaria volta a individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto», chiedendo «informazioni ai proprietari dei locali, ad altri datori di lavoro» o ottenendole da altre fonti quali «registri pertinenti»; in assenza di questo è previsto l'esame da parte di un operatore qualificato.

4. Considerazioni finali

La revisione della Direttiva amianto – che dovrà essere oggetto di recepimento negli ordinamenti nazionali entro il 21 dicembre 2025 – arricchisce e aggiorna, pertanto, l'apparato delle regole europee di armonizzazione relative all'esposizione occupazionale ad asbesto che è, ancora, in Europa responsabile del 78 % dei tumori di origine professionale (secondo i dati Eurostat).

L'adeguamento della disciplina alle più aggiornate e attuali conoscenze scientifiche pare, conclusivamente, uno dei tratti più significativi, da segnalare per i risvolti sul corretto compimento del processo di eliminazione e riduzione del rischio. L'ulteriore abbassamento dei valori limite – da considerare anche in rapporto alla metodica di misurazione microscopica delle fibre di asbesto – è ritenuto, nell'art. 22 bis, da valutare, nella sua fattibilità, da parte della Commissione europea entro il 31 dicembre 2028 sulla base della disponibilità di

prove scientifiche, sviluppi tecnici oltreché del rapporto tra i nuovi metodi analitici e il valore numerico del valore limite.

Si tratta, dunque, di una disciplina di armonizzazione che aggiunge nuovi e importanti tasselli all'approccio della «salute in tutte le politiche» anche evidenziando la dimensione trasversale della protezione della salute dei lavoratori dall'esposizione all'amianto (così il considerando 4).

El siglo XXI está marcado por una creciente sensibilidad por el peligro generado por las actividades industriales. La exposición al amianto de trabajadores, medioambiente y población en general es el ejemplo escogido en este *II Congreso Internacional sobre Macrocriminalidad*, en el que expertos de varios países han realizado un análisis interdisciplinario (jurídico, criminológico, victimológico, político-criminal, de ciencias naturales) y en el que también han tenido voz las víctimas. El amianto (o asbesto) es un grupo de minerales que, por sus características, ha sido usado durante años para fabricar sobre todo materiales de construcción. Durante los procesos de producción, trabajadores de todo el mundo (y también sus familias y quienes vivieron alrededor de las fábricas) estuvieron expuestos a las fibras de amianto, algo que ahora se sabe que supone un grave riesgo para la salud humana, cuyos efectos, sin embargo, tardan años en ser detectables.

DIRECCIÓN ACADÉMICA

Pastora García Álvarez

GI³CRIM, Universidad Pablo de Olavide.

Donato Castronuovo

Centro Macrocrimes, Università di Ferrara.

COORDINACIÓN ACADÉMICA

Víctor M. Macías Caro

GI³CRIM, Universidad Pablo de Olavide.


COORDINACIÓN DE ORGANIZACIÓN

Marta Rodríguez Ramos

GI³CRIM, Universidad Pablo de Olavide.

Carmen Fernández Nicasio

GI³CRIM, Universidad Pablo de Olavide.



ISBN: 978-84-1194-821-0



9 788411 948210